



ARS CHIMICA SRL

Via F. Parri 3 – Loc. Moiano
06062 Città della Pieve (PG)
CF e P.IVA 02731210544

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

MD-21
Rev. 3 del
30/01/24

1. DEFINIZIONI

1.1 Nel presente documento le seguenti parole hanno il significato ivi stabilito:

- Laboratorio "Ars Chimica" si intende Laboratorio *Ars Chimica S.r.l.* quale entità giuridica responsabile di tutte le persone che operano sotto la propria supervisione (soci, lavoratori dipendenti e, ove coinvolti nell'erogazione del servizio, le organizzazioni subappaltate);
- per "Committente" si intende la parte che gode dei servizi forniti dal Laboratorio Ars Chimica;
- per "Parti" sono intesi entrambi i soggetti contraenti: Laboratorio Ars Chimica e Committente;
- "Contratto/Offerta" significa l'accordo tra il Laboratorio Ars Chimica e il Committente che ha per oggetto le forniture dei servizi specificati nell'incarico ed incorpora le Condizioni. Tale accordo è reso palese attraverso la firma del Committente sulle offerte emesse dal Laboratorio Ars Chimica;
- "Incarico" significa il documento scritto con il quale il Laboratorio Ars Chimica concede i propri servizi al Committente che li richiede;
- "Servizi" significa qualsiasi attività o servizio fornito dal Laboratorio Ars Chimica;

1.2 I titoli sono utilizzati solo per convenienza e non modificano la composizione ed il significato delle condizioni.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

2.1 Le presenti *Condizioni generali di fornitura* sono parte integrante di tutti i contratti conclusi tra il Laboratorio Ars Chimica e il Committente.

2.2 L'accettazione delle offerte sottoposte dal Laboratorio Ars Chimica implica l'accettazione integrale da parte del Committente delle presenti *Condizioni generali di fornitura* in ogni loro punto e sottopunto.

2.3 Eventuali deroghe o esclusioni di una o più condizioni ivi descritte, sono esplicitamente dichiarate nel contratto di fornitura e controfirmate dalle Parti.

2.4 Il Laboratorio Ars Chimica ha la facoltà di revisionare i contenuti delle *Condizioni generali di fornitura* ogni qualvolta ritenuto necessario dalla Direzione previa comunicazione al Committente. L'ultima revisione in vigore del presente documento è messa a disposizione di tutti i Clienti che ne fanno richiesta ed è disponibile presso i locali dell'Accettazione campioni.

2.5 La sede legale e operativa dell'Organizzazione è sita in Città della Pieve (PG), Via F. Parri 3 – Loc. Moiano 06062 Città della Pieve (PG) ed opera in conformità ai requisiti ISO 9001, per i quali è certificata dall'Ente di certificazione DNV Business Assurance Italy S.r.l.

2.6 Tutte le attività di prova sono svolte presso l'unica sede di Città della Pieve, titolare dall'accreditamento ACCREDIA numero LAB 1676 L (cfr. § 4).

3. CONTENUTO DEI SERVIZI

3.1 Il Laboratorio Ars Chimica usa ogni ragionevole competenza, cura e diligenza nella prestazione dei Servizi in accordo con i termini dell'incarico.

3.2 Il Laboratorio Ars Chimica impiega i metodi, le procedure, le tecnologie, il personale e le fonti d'informazione necessarie al corretto svolgimento dei servizi oggetto del Contratto.

3.3 I limiti di fornitura dei Servizi non possono essere sostanzialmente modificati dal Committente senza l'approvazione del Laboratorio Ars Chimica. Per alcuni servizi può essere difficoltoso specificare la natura precisa dell'attività richiesta prima dell'inizio dei lavori. Pertanto, nel caso in cui il Laboratorio Ars Chimica, durante lo svolgimento dei lavori, ritenga che sia necessaria una modifica e/o un'aggiunta sostanziale per adempire al Contratto ne darà solo comunicazione scritta al Committente.

3.4 *Consegna del campione in laboratorio*: Il Laboratorio Ars Chimica riceverà la spedizione nel rispetto della prassi commerciale ed il rischio di perimento e di danno dei campioni da analizzare ricadrà esclusivamente sul Committente o sullo spedizioniere. Se verranno richiesti imballi specifici da parte del Laboratorio Ars Chimica, i relativi costi saranno indebitati al Committente, salvo pattuizione diversa.

Gli orari di apertura osservati dal laboratorio e nei quali è garantita l'accettazione dei campioni consegnati sono: dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 -13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

I campioni sono accettati dal laboratorio secondo i criteri di conformità richiamati da proprie procedure interne al fine di garantire la significatività e la qualità dei risultati delle prove. In caso di non conformità in accettazione il Laboratorio si impegna a darne tempestiva comunicazione al Cliente, il quale dovrà autorizzarne o meno l'analisi. In caso di proseguimento dell'analisi, sul rapporto di prova sarà formalizzata una nota relativa alla non conformità riscontrata in accettazione.

3.5 *Pericolosità del campione*: Il Cliente si impegna a comunicare al Laboratorio Ars Chimica ogni pericolo ad esso noto riguardante le modalità di manipolazione e conservazione del campione destinato all'analisi di laboratorio indicando le corrette modalità operative.

3.6 *Tempi di conservazione del campione dopo l'esecuzione delle analisi*: I campioni sono porzionati (creazione delle aliquote) immediatamente dopo l'accettazione. La frazione residua dei campioni è smaltita immediatamente a cura del Laboratorio Ars Chimica. Le porzioni (aliquote) dei campioni sono smaltite a cura del Laboratorio Ars Chimica, ove possibile, a 15 gg dalla data di invio del Rapporto di Prova al Cliente. In caso di rifiuti PERICOLOSI, il materiale verrà restituito al Cliente entro 30 gg per il corretto smaltimento.

Ogni scostamento da tale punto è esplicitato nel corpo del Contratto e sottoscritto dalle Parti. Ogni necessità di diversa gestione (esempio, conservazione del campione) deve essere comunicata dal Committente al momento della consegna dello stesso in laboratorio.

3.7 *Eventuale presenza del Committente all'esecuzione dell'analisi*: Tale contributo deve essere specificato nelle modalità e nelle condizioni in fase di richiesta di offerta / ordine da parte dello stesso Committente. Tale possibilità è accordata dal Responsabile di Laboratorio. Il laboratorio concede ai propri clienti l'accesso alle aree adibite alle prove in occasione dello svolgimento di quelle relative al singolo cliente, alle seguenti condizioni: che il cliente sottoscriva una dichiarazione di impegno a rispettare le procedure di sicurezza interne al Laboratorio e un impegno alla riservatezza sulle informazioni di cui viene a conoscenza durante la sua permanenza in Laboratorio; che la richiesta di autorizzazione sia indirizzata al Responsabile del Laboratorio che rilascerà autorizzazione scritta. Comunque tale autorizzazione non potrà essere concessa qualora le prove si svolgano contemporaneamente a prove di altri clienti che abbiano espresso richiesta di riservatezza (cioè non presenza di personale esterno al laboratorio).

3.8 *Tempi di consegna dei Rapporti di Prova*: le analisi dei campioni seguono un programma che verte su una scadenza prefissata definita nell'offerta; in caso di richieste urgenti il prezzo concordato subirà un aumento minimo del trenta per cento (30%) a seconda delle richieste del Committente. L'applicazione dell'urgenza all'analisi del campione sarà ponderata in base al set analitico richiesto. Ove le prove richieste non permettano tempi tecnici inferiori a quelli richiesti dal Cliente, l'urgenza non potrà essere applicata.

3.9 *Anticipazione dei rapporti di prova*: terminate le analisi, il Laboratorio Ars Chimica, solo se espressamente richiesto dal Committente, può inviare a mezzo posta elettronica con oggetto "dati bozza in corso di verifica" i rapporti di prova in stato "Provvisorio" allo scopo di sottoporre al Cliente la verifica dei contenuti anagrafici ed informarlo sui risultati ottenuti. I risultati di analisi forniti nel rapporto di prova provvisorio sono già stati verificati ed approvati dal Responsabile di Laboratorio. È responsabilità del Committente verificare il contenuto e la correttezza delle informazioni anagrafiche e la corrispondenza tra le analisi richieste e quelle presenti sul rapporto di prova. A seguito di tale verifica, per ogni richiesta di revisione dei dati anagrafici sarà applicata la tariffa di cui al punto 10 (cfr. p.to 3.11).

Il Laboratorio Ars Chimica è responsabile unicamente dei risultati riferiti ai campioni consegnati in laboratorio.

3.10 *Invio dei risultati definitivi*: i rapporti di prova in originale sono inviati a mezzo posta elettronica (e-mail) con firma digitale di un Chimico regolarmente iscritto all'Ordine dei Chimici. Ogni altro mezzo di trasmissione dei rapporti di prova deve essere comunicato a cura del Committente in fase di consegna dei campioni. Ogni altro tipo di documento (esempio, relazioni) oggetto dei servizi erogati dal Laboratorio Ars Chimica è inviato con le stesse modalità dei rapporti di prova.

È cura e interesse del Cliente comunicare al laboratorio ogni modifica e/o integrazione degli indirizzi e-mail a cui inviare i Rapporti di Prova definitivi.

3.11 *Modifiche ed integrazioni*: I Rapporti di prova emessi in definitiva non sono più modificabili. Ogni modifica od integrazione degli stessi sarà effettuata attraverso l'emissione di un nuovo Rapporto di Prova che annulla e sostituisce il precedente e che richiamerà il documento sostituito / modificato. Ogni Rapporto di Prova emesso in sostituzione avrà una nota a piè di pagina nella quale saranno riportate le informazioni / prove oggetto della modifica e/o integrazione.

Qualora sia richiesta la modifica di un rapporto di prova dovuto al cambio di identificazione commerciale del prodotto testato, ciò non potrà essere fatto. In questi casi è necessario effettuare nuove analisi su un nuovo campione. Il Laboratorio Ars Chimica non si assume alcuna responsabilità di dichiarare che il nuovo prodotto sia uguale al precedente. Tale responsabilità ricade sul Cliente.

I costi derivanti dalle attività di segreteria, oltre a quelli relativi alle eventuali ulteriori analisi da eseguire, sono riportati al punto 10 del presente documento.

3.12 *Conservazione dei documenti*: La documentazione riguardante il controllo di qualità dei risultati (carte di controllo, tarature, risultati dei proficiency testing, ecc.) e i dati grezzi sono considerati documenti interni e non sono compresi nei servizi offerti. I dati relativi alle prove sono conservati presso il Laboratorio per la durata di 4 anni. Ogni richiesta di consultazione deve essere effettuata per comunicazione formale al Laboratorio Ars Chimica il quali ne approveranno l'attività.

3.13 *Validità dei contratti/offerte*: Tutti i contratti/offerte stipulati con i Committenti hanno validità di 1 anno (365 giorni solari) a partire dalla data della stipula. Ogni variazione da tale indicazione è esplicitamente riportata tra i punti dell'offerta/contratto.



3.14 Deroga validità offerte: Le offerte relative a prove che comportano classificazione, giudizi di conformità e altre verifiche legate ai limiti di Legge, sono riferite esclusivamente alla normativa in vigore al momento dell'emissione dell'offerta. Tutte le eventuali modifiche ai profili analitici che dovessero risultare necessarie a seguito di norme di Legge, anche se previsti o programmati, dovranno essere oggetto di una nuova offerta. (cfr. punto 9.5)

3.15 Intestazione documenti: Tutti i documenti emessi a seguito dei servizi erogati dal Laboratorio Ars Chimica (quali, ad esempio, Rapporti di Prova e Fatture) sono intestati esclusivamente al Committente. Intestazioni a terze parti non sono ammesse per alcun motivo.

3.16 Aggiornamento dei listini: Annualmente il Laboratorio Ars Chimica riasamina il listino prezzi generale che in base agli indici di mercato potranno subire variazioni. Alla scadenza del periodo di validità del contratto (cfr. § 3.13) in essere con il Committente, in caso di rinnovo, i prezzi potrebbero essere aggiornati in accordo con le variazioni riportate al listino generale in vigore al momento del rinnovo contrattuale.

3.17 Regole decisionali: Il Laboratorio Ars Chimica, qualora richiesto dal Cliente, può formulare una dichiarazione di conformità rispetto ad una specifica o norma di riferimento applicando la regola decisionale prevista dalla specifica o norma di riferimento. Quando la specifica, la norma di riferimento o il cliente non indicano la regola decisionale da applicare per la dichiarazione di conformità ovvero la specifica o la norma di riferimento richiedono una dichiarazione di conformità o non conformità, il giudizio che il Laboratorio Ars Chimica emette è basato esclusivamente sul confronto diretto tra il valore determinato e il valore normato, evidenziando gli eventuali risultati maggiori rispetto ai valori dei limiti, senza tener conto dell'incertezza di misura (regola di "accettazione semplice"). Inoltre, nella valutazione dei risultati definiti borderline rispetto ad un valore di riferimento o comunque all'intorno di un limite di Legge, il Laboratorio applica quanto di seguito riportato salvo non diversamente specificato da altro documento di riferimento quali Leggi, regolamenti od Autorizzazioni, o richieste specifiche rese dal Cliente in fase contrattuale:

Matrice	Riferimento	Regola decisionale	Livello di rischio
Acque destinate al consumo umano	D. Lgs.18/2023 ss.mm.ii	D. Lgs.18/2023 ss.mm.ii	N/A – già indicato nella norma
Emissioni in atmosfera (in caso di singola misura)	ILAC G8	1U	2,5%
Emissioni in atmosfera (in caso di tre misure)	M.U. 158:1998	3 sr	-
Rifiuti	ILAC G8	Simple acceptance	50%
Matrici ambientali (ivi non citate)	ILAC G8	Simple acceptance	50%

Dove per livello di rischio è intesa la probabilità di falsi positivi.

4. ACCREDITAMENTO ACCREDIA

4.1 Il Laboratorio Ars Chimica è accreditato ACCREDIA numero LAB 1676 L per le prove definite su www.accredia.it secondo quanto definito e richiesto dalla norma di riferimento UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Sul sito www.accredia.it è possibile verificare in tempo reale la sede dell'Organizzazione accreditata.

4.2 Come laboratorio accreditato ACCREDIA, il Laboratorio Ars Chimica gode delle convenzioni ACCREDIA, nei suoi diritti e doveri verso l'Ente di accreditamento.

Secondo quanto previsto dalle sopra citate convenzioni, il marchio di accreditamento comparirà solo nei casi in cui il Rapporto di Prova presenterà almeno uno dei parametri in accreditamento presso il Laboratorio, tutti gli altri parametri non in accreditamento saranno identificati con un asterisco che rimanderà alla nota a piè del Rapporto di Prova indicante "Prova non accreditata da ACCREDIA".

4.3 Qualsiasi parere, giudizio e/o consiglio tecnico, non è soggetto all'accREDITAMENTO ed è dato solo sulla base dell'esperienza professionale dai professionisti del Laboratorio. Opinioni ed interpretazioni non sono oggetto di accREDITAMENTO.

4.4 L'accREDITAMENTO è l'«Attestazione da parte di un organismo nazionale di accREDITAMENTO che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità» REG (CE) N. 765/2008.

4.5 L'accREDITAMENTO attesta il livello di qualità del lavoro condotto dal Laboratorio di prova, verificando la conformità del suo sistema di gestione e delle sue competenze a requisiti normativi internazionalmente riconosciuti, nonché alle prescrizioni legislative obbligatorie.

4.6 L'accREDITAMENTO è garanzia di imparzialità, indipendenza, correttezza e competenza.

4.7 L'accREDITAMENTO del Laboratorio Ars Chimica rappresenta l'adesione alle norme quale impegno volontario voluto fortemente dalla Direzione dell'Organizzazione.

4.8 L'utilizzo del Marchio ACCREDIA: Il marchio o il riferimento all'accREDITAMENTO non sono utilizzati per sottintendere la certificazione di prodotto, né sono utilizzati nella documentazione relativa al prodotto, salvo che non venga allegato il rapporto di prova.

Il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accREDITAMENTO non devono essere utilizzati dai clienti dei Laboratori accreditati, né possono essere utilizzati nella documentazione concernente un prodotto, o essere riportati su un prodotto. È ammesso allegare la copia del rapporto di prova. Il Laboratorio deve informare opportunamente i propri clienti sui motivi di questa limitazione e sorvegliarne l'applicazione.

I clienti dei Laboratori accreditati che svolgono attività commerciale di attività accreditate (es. società di consulenza, intermediari) che emettono rapporti di prova con risultati forniti da laboratori accreditati, non possono utilizzare il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accREDITAMENTO del laboratorio che ha eseguito le prove. Sulle offerte di servizi accreditati non possono in alcun modo utilizzare il marchio ACCREDIA, ma possono citare il riferimento all'accREDITAMENTO, riportando il numero di accREDITAMENTO e la ragione sociale del Laboratorio titolare dell'accREDITAMENTO.

ACCREDIA non si assume responsabilità sui risultati delle prove.

Per ulteriori informazioni circa l'utilizzo del marchio e/o le altre prescrizioni da parte dei Clienti dei Laboratori Accreditati, si veda il Regolamento Generale Accredia "RG-09" disponibile sito <http://www.accredia.it> alla sezione documenti.

4.9 È possibile scaricare il Certificato dell'accREDITAMENTO ACCREDIA LAB N° 1676 L e l'elenco prove accreditate sul sito www.accredia.it.

5. SUBAPPALTO DELLE ATTIVITA' DI PROVA

5.1 Il Laboratorio può ricorrere alla cessione di prove accreditate in subappalto a Laboratori terzi accreditati solo nei seguenti casi:

- Subappalto di prove: le attività di prova possono essere subappaltate in modo non continuativo dal Laboratorio limitatamente a condizioni non conformi alle dotazioni.
- Subappalto di attività di campionamento: Le attività di campionamento possono essere subappaltate in modo non continuativo dal Laboratorio limitatamente a impedimenti organizzativi.

5.2 Il Laboratorio Ars Chimica sceglie il subappalto di prove non accreditate qualora sopraggiungano impedimenti derivanti da malfunzionamento della propria strumentazione, guasti improvvisi o altre impossibilità che comunque impedirebbero la soluzione del problema in breve tempo.

5.3 Il Laboratorio Ars Chimica si fornisce solo da Laboratori terzi di propria fiducia e qualificati secondo quanto stabilito dal proprio Sistema di Gestione per la Qualità, accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da ACCREDIA o altro ente riconosciuto all'interno del mutuo riconoscimento EA MLA o MRA ILAC o riconosciuto presso uno o più Ministeri per attività specifiche e registrati presso il Laboratorio in un apposito elenco di fornitori qualificati. Qualora il Laboratorio subappaltato non sia accreditato per le prove subappaltate è valutato dal Responsabile di Laboratorio e dal Responsabile Qualità attraverso l'esecuzione di un audit di seconda parte eseguita presso la sede del laboratorio subappaltato o altra valutazione ritenuta idonea.

5.4 Il Laboratorio Ars Chimica si assume la responsabilità verso il Committente per tutta l'attività di prova subappaltata qualora il laboratorio subappaltato sia stato scelto dal Laboratorio.

5.5 Il Laboratorio Ars Chimica declina ogni responsabilità verso il Committente qualora il laboratorio subappaltato sia stato scelto dal Cliente o imposto da Enti / Organi ufficiali di controllo.



ARS CHIMICA SRL

Via F. Parri 3 – Loc. Moiano
06062 Città della Pieve (PG)
CF e P.IVA 02731210544

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

MD-21
Rev. 3 del
30/01/24

5.6 Il Committente con la firma del contratto con il Laboratorio acconsente alla scelta diretta da parte del Laboratorio, qualora necessario, a subappaltare prove senza avanzare altra richiesta scritta. Nel contempo il Laboratorio si impegna a dare comunicazione al Committente della scelta fatta al fine del massimo soddisfacimento delle condizioni contrattuali.

6. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI RISERVATI DEL CLIENTE

6.1 Il Laboratorio Ars Chimica si impegna a gestire tutti i dati e tutti i documenti di qualsiasi tipologia e genere in accordo a quanto stabilito dal Garante della Privacy nel D.Lgs 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, alla Parte I e Parte III, dal Reg. UE 2016/679 (noto come GDPR) e dagli articoli applicabili del Codice Civile. La Privacy Policy del Laboratorio Ars Chimica è consultabile sul nostro sito www.arschimica.it.

6.2 Il personale del Laboratorio Ars Chimica gestisce tutte le comunicazioni ed i documenti pervenuti dal Committente secondo un codice di buona condotta ed è esso stesso soggetto ad accordo di riservatezza con il Laboratorio Ars Chimica.

6.3 Non è considerato alcun motivo, né di genere né religioso né altro che possa verificarsi (così come descritti nella definizione riportata dal D.Lgs. 196/2003 Art. 4 comma 1 lettera d) tale che si manifestino atti discriminatori nei confronti del Committente.

6.4 Tutti i rapporti, le indagini, i pareri ed ogni altro documento prodotto sono usati dal Laboratorio Ars Chimica per il contratto o a solo uso divulgativo per il Committente, non potranno essere divulgati a terzi se non previa autorizzazione del Laboratorio Ars Chimica e comunque dovranno riportare espressamente la provenienza dal Laboratorio Ars Chimica.

6.5 Il Laboratorio Ars Chimica si obbliga a non diffondere notizie ed informazioni riguardanti il Cliente e pervenute da fonti terze e di gestirle garantendo la riservatezza delle stesse.

6.6 Il Laboratorio Ars Chimica si obbliga a non diffondere notizie ed informazioni riservate di cui verranno in possesso durante l'esecuzione del Contratto, riguardanti il Committente, senza l'autorizzazione di quest'ultimo, salvo obblighi di diffusione ai sensi della normativa vigente. In quest'ultimo caso, il Laboratorio Ars Chimica darà pronta e formale comunicazione al Cliente.

6.7 Il titolare dei dati riservati dei Committenti è il laboratorio ARS CHIMICA SRL mentre il responsabile è l'Amministratore Unico del Laboratorio.

6.8 I dati raccolti e conservati presso la sede legale del Laboratorio Ars Chimica sono solo quelli necessari ai fini del corretto espletamento dei servizi contrattuali oltre a quelli necessari agli adempimenti fiscali.

6.9 I dati raccolti sono conservati presso il Laboratorio Ars Chimica fino a 12 mesi successivi alla scadenza del contratto. Giunta tale scadenza, i dati saranno eliminati in modo distruttivo.

7. RECLAMI

7.1 Qualsiasi contestazione verrà gestita dal Laboratorio come previsto dal proprio SGQ solo se perverrà formalizzata sul modulo preposto (Registro reclami) che è possibile richiedere:

1. Via mail all'indirizzo di posta elettronica del Laboratorio (info@arschimica.it);
2. Attraverso la compilazione del form "CONTATTI" presente sul sito del Laboratorio (<https://www.arschimica.it/contatti/>);
3. Scaricabile nell'Area documenti del sito www.arschimica.it;
4. Diretta presso il Laboratorio;
5. Via telefono.

7.2 I reclami devono essere trasmessi al laboratorio entro 30 giorni solari dall'identificazione da parte del Cliente.

7.3 Solo la Sezione 1. (Comunicazione del Reclamo) dei moduli di reclamo deve essere compilata integralmente dal Cliente, quindi il modulo è digitalizzato e inviato al Laboratorio alle e-mail info@arschimica.it e quality@arschimica.it. In caso di ricezione del reclamo a mezzo mail, sito, telefonata, la compilazione della Sezione 1. (Comunicazione del Reclamo) è a carico del laboratorio allegando evidenze dell'avvenuta comunicazione con il cliente (stampa mail o altro).

7.4 Il Reclamo è preso in carico entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dal personale responsabile che ne valuta la fondatezza. Quindi il Laboratorio ricontatta il Cliente per comunicare come intende procedere in merito alla gestione della contestazione.

7.5 Per qualsiasi chiarimento in merito ad un Vs. Reclamo inviato del quale non avete avuto riscontro potete contattarci al numero 0578 21629 oppure scrivere all'e-mail info@arschimica.it o quality@arschimica.it.

7.6 Il Cliente non ha alcun diritto di trattenere somme dovute al Laboratorio Ars Chimica salvo diversamente accordato in modo formale con la Direzione Amministrativa del laboratorio.

7.7 Il processo di gestione e trattamento dei reclami è messo a disposizione ed è disponibile per qualsiasi parte interessata che ne faccia richiesta.

8. AUTORIZZAZIONI

8.1 Qualora per l'espletamento dell'incarico si rendano necessarie autorizzazioni amministrative in relazione ai beni ed ai luoghi del Committente, quest'ultimo ha l'obbligo di fornirli al Laboratorio Ars Chimica.

8.2 Il termine di consegna dei risultati da parte del Laboratorio Ars Chimica si considera sospeso fintanto che il Committente non avrà provveduto a fornire le autorizzazioni di cui al punto precedente.

9. ASSICURAZIONI

9.1 Il Committente si obbliga a fornire la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi riguardo ai beni ed ai luoghi interessati dal presente contratto che sono di sua proprietà e nella sua disponibilità;

9.2 Per nessun motivo ed in alcun caso, il Laboratorio Ars Chimica non può essere considerato dal Cliente ente garante. A tal fine è necessario accendere idonee polizze assicurative presso le Organizzazioni competenti.

10. CONDIZIONI COMMERCIALI

10.1 Il pagamento dell'importo complessivo previsto per l'espletamento dell'incarico dovrà avvenire mediante Bonifico Bancario o Ricevuta Bancaria entro e non oltre i termini specificati in offerta. Per le prime forniture si effettua il pagamento anticipato.

10.2 Tutte le spese relative al presente Contratto comprese quelle di spedizione, saranno a completo carico del Committente, salvo diverse pattuizioni.

10.3 In caso di ritardo nel pagamento, il Committente corrisponderà al Laboratorio Ars Chimica, dal momento della scadenza fino all'effettivo saldo, interessi convenzionali pari al T.U.S. praticato al momento della scadenza più 3 (tre) punti percentuali, calcolati su quanto dovuto, oltre maggiori ed eventuali danni occorsi al Laboratorio Ars Chimica.

10.4 In caso di duplicazione o modifica con sostituzione di rapporti di prova (es. modifica dati anagrafici, date, denominazione campioni, ecc.) per cause non imputabili al Laboratorio Ars Chimica, sarà previsto un costo di gestione segreteria di € 25,00 + iva a carico del Committente per ogni rapporto di prova modificato o duplicato. I dati che faranno fede saranno quelli comunicati dal Committente all'atto dell'arrivo del campione in laboratorio.

11. ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO

11.1 Ove non espressamente quotato nell'offerta/contratto, o espressamente richiesto da Norme o specifiche, i campionamenti si intendono effettuati a cura del Committente.

11.2 In caso di campionamento eseguito da Tecnici campionatori del Laboratorio Ars Chimica, i costi relativi al campionamento, ai tempi e distanze di trasferta sono concordati con il Committente e riportati nella relativa offerta/contratto.

11.3 In caso di impossibilità di eseguire il campionamento per cause dovute a ritardi tecnici, malfunzionamenti o inadeguatezza dei luoghi, le giornate di campionamento potrebbero subire variazioni nel numero rispetto a quelle ivi computate. Il costo eccedente sarà quotato con apposita offerta e addebitato al Committente.



ARS CHIMICA SRL

Via F. Parri 3 – Loc. Moiano
06062 Città della Pieve (PG)
CF e P.IVA 02731210544

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

MD-21
Rev. 3 del
30/01/24

11.4 In caso di impossibilità da parte del nostro personale giunto sul sito di eseguire il campionamento nei giorni concordati a causa di sospensione delle attività non preventivamente comunicati o per malfunzionamenti dell'impianto od inadempienza delle norme di sicurezza secondo la normativa vigente o per la mancanza di adeguati mezzi per lavori in quota ai fini dello svolgimento in sicurezza delle attività dei nostri tecnici con tutta la strumentazione necessaria, al Committente sarà addebitato a consuntivo a titolo di risarcimento il costo giornaliero per ogni tecnico campionario coinvolto. Tali costi saranno tempestivamente comunicati al Committente.

11.5 In caso di attività di misura e campionamento da effettuarsi nelle ore notturne con nostra strumentazione, in assenza di nostro personale, il Committente dovrà garantire l'installazione di aree sicure e coperte da danni e/o furti. In caso di furti o danneggiamenti saranno addebitati al Committente i costi relativi alla manutenzione straordinaria / riparazione o nuovo acquisto.

11.6 In condizioni atmosferiche avverse, le attività di campionamento in esterno potrebbero essere annullate e ripianificate al fine della conformità delle misure / campionamenti e per garantire la sicurezza del nostro personale tecnico nello svolgimento delle proprie attività.

11.7 La fornitura di energia elettrica al punto di prelievo o misura, la realizzazione di eventuali ponteggi mobili necessari al raggiungimento del punto di prelievo e a garantire condizioni di lavoro sicure in ottemperanza al D.Lgs. 81/08 sono a carico del Committente.

11.8 La realizzazione del foro di prelievo per ciascun condotto al fine del campionamento delle emissioni di flussi gassosi convogliati per l'introduzione delle sonde di prelievo e misura conformemente alla normativa applicabile è a carico del Committente.

11. Durante il periodo (giorno e fascia oraria) concordato per l'effettuazione del campionamento, il Committente dovrà rendere disponibile una persona di riferimento interna per fornire tutte le informazioni necessarie.

11. In caso di interruzione delle attività di campionamento dovuta a cause non imputabili al nostro personale tecnico, quali, ad esempio, blocco improvviso dell'impianto, mancanza di corrente, ecc., saranno addebitati al Committente gli ulteriori costi di noleggio e trasferte come da ultimo Listino prezzi in vigore al momento delle attività.

11. In caso di attività di misura e campionamento da effettuarsi nelle ore notturne con nostra strumentazione, in assenza di nostro personale, il Committente dovrà garantire l'installazione di aree sicure e coperte da danni e/o furti. In caso di furti o danneggiamenti saranno addebitati al Committente i costi relativi alla manutenzione straordinaria / riparazione o nuovo acquisto.

12. RESPONSABILITA'

12.1 Il Laboratorio Ars Chimica non sarà responsabile della mancata esecuzione del Contratto o del ritardo nel suo adempimento qualora ciò derivi da causa ad esso non imputabile.

12.2 I Rapporti di Prova emessi dal Laboratorio Ars Chimica sono redatti in base alle informazioni, documenti, provini e/o campioni consegnati dal Cliente in laboratorio per scopi analitici, pertanto il Laboratorio Ars Chimica non può essere ritenuto responsabile dei risultati emessi a fronte di informazioni incomplete o errate rese dal Cliente.

12.3 Il Laboratorio Ars Chimica non è responsabile di eventuali ritardi nell'evasione dei servizi accordati qualora questi siano da imputarsi al mancato soddisfacimento degli obblighi del Cliente.

12.4 In caso di reclamo da terzi per danni o spese di qualunque tipo (incluse quelle legali), il Cliente manleva il Laboratorio Ars Chimica e suoi dipendenti e subappaltatori.

12.4 Nel caso di campionamento effettuato dal Cliente i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati sulla base di dati di campionamento forniti dal Cliente.

13. CAUSE SOPRAVVENUTE

13.1 Qualora le condizioni di una richiesta o il prezzo del servizio come individuato in fase di offerta siano modificati da una disposizione normativa cogente, il Laboratorio Ars Chimica si riserva il diritto di modificare, previa comunicazione al Committente, il prezzo del servizio, senza pregiudizio per i propri interessi e diritti nei confronti dei servizi già resi ed accettati.

14. COMUNICAZIONI

14.1 Tutte le comunicazioni tra le Parti, comprese le eventuali contestazioni attinenti all'analisi del campione o al Servizio, dovranno avvenire per iscritto a mezzo raccomandata a.r., (considerando valida la data di spedizione), e-mail con ricevuta di ritorno o PEC.

14.2 Tutti gli ordini del Committente sono subordinati alla revisione e approvazione del Laboratorio Ars Chimica. Il Committente inoltrerà l'ordine da una sede che rientra nella propria organizzazione, specificando l'indirizzo di destinazione, salvo altri accordi con il Laboratorio Ars Chimica.

14.3 Tutela legale: Qualora ne fosse a conoscenza, il Cliente è tenuto a comunicare al Laboratorio Ars Chimica in fase di ordine o stipula del contratto, se il campione oggetto del contratto è riferito a procedimenti di tipo civile o penale o se è in contraddittorio con Organi di controllo.

15. RISOLUZIONE

15.1 Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto qualora il Committente non adempia ad uno degli obblighi qui espressamente previsti.

16. LEGGE APPLICABILE

16.1 Per tutto quanto qui non espressamente disposto o previsto si applicheranno le norme del Codice Civile e le Leggi dello Stato Italiano.

17. FORO COMPETENTE

17.1 Ogni controversia inerente all'interpretazione o all'esecuzione del presente Contratto sarà demandata alla competenza del Foro di Perugia.

DATA _____

Il Committente
(timbro e firma)